

DELIBERA N. 97/23/CONS

SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINE CONTENUTO NELLA DELIBERA N. 91/22/CONS NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 10/21/CONS IN MATERIA DI BLOCCO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI *PREMIUM* E ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEL CONSENSO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche solo “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, di seguito “*decreto Bersani*”;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 10/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante “*Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 104/21/CONS, del 31 marzo 2021, recante “*Proroga del termine di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS recante disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 91/22/CONS, del 31 marzo 2022, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione dell’art. 1, comma 3-quater, del decreto-legge n. 7/2007, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*” con cui, tra l’altro, è stato ordinato alla società TIM S.p.A. “*di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso tramite l’inserimento del numero di telefono e una one time password (OTP) da parte del cliente per i servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM - a brand TIM -, informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento*”;

VISTA la delibera n. 264/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Proroga del termine di adempimento dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la nota del 27 ottobre 2022 con cui la società TIM S.p.A. (TIM) ha ribadito come l’attuazione dell’ordine sarebbe circoscritta a soli tre servizi (“*TIM Music*”, “*TIM Games*” e “*TIM I Love Games*”), comunicando che, a decorrere dal 1° novembre 2022, avrebbe sospeso la commercializzazione, con addebito su credito residuo o documento di fatturazione, dei servizi “*TIM Music*”, “*TIM Games*”, “*TIM I love Games*”;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022 con cui è stata trasmessa alla società TIM una dettagliata richiesta di documenti e informazioni;

PRESO ATTO dei dati e delle informazioni resi da TIM nella nota di riscontro pervenuta in data 12 gennaio 2023, nella quale l’operatore ha dichiarato, tra l’altro, di (*omissis*). In ogni caso, la Società si è impegnata a introdurre la prevista procedura di attivazione mediante inserimento dell’OTP per i servizi a *brand* TIM su piattaforma TIM laddove decidesse di riprendere la commercializzazione dei predetti servizi digitali;

VISTA la nota inviata da TIM in data 30 marzo 2023 con cui ha comunicato che, a (*omissis*) servizi rientranti, come detto, nel perimetro di attuazione dell’ordine impartito dall’Autorità;

TENUTO CONTO della tipologia di servizi coinvolti (“*TIM Music*”, “*TIM Games*” e “*TIM I Love Games*”) e dell’assenza di segnalazioni di attivazioni inconsapevoli a decorrere dal 1° novembre 2022 (data di avvenuta sospensione della

commercializzazione dei predetti servizi con modalità di addebito su credito prepagato ovvero documento di fatturazione);

CONSIDERATO che l'art. 21-*quater*, comma 2, della l. n. 241/1990, prevede che “[l]’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta”;

CONSIDERATO che TIM, nella documentazione prodotta, ha fornito le motivazioni sottostanti la decisione di non implementare, nel breve periodo, le richieste procedure di acquisizione della prova del consenso mediante inserimento di una OTP per l’attivazione dei richiamati servizi digitali in abbonamento, i quali, d’altra parte, si inseriscono in un mercato estremamente circoscritto e residuale;

CONSIDERATO che, nel caso in cui TIM decida di riprendere la commercializzazione dei servizi in parola, dovrà previamente comunicare all’Autorità l’avvenuto adeguamento alle disposizioni previste a tutela dell’utenza finale in materia di attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso con specifico riferimento all’introduzione di una procedura di attivazione mediante inserimento di apposita OTP anche per i servizi, a *brand* TIM e disponibili su piattaforma TIM, erogati in modalità *carrier billing* di cui, in particolare, all’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS;

RITENUTO opportuno che TIM trasmetta all’Autorità un resoconto trimestrale in ordine alle progressive decisioni aziendali concernenti l’eventuale ripresa della commercializzazione dei servizi in esame e dei connessi adempimenti finalizzati alla introduzione della descritta procedura di acquisto tramite OTP;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano, sulla base di quanto allegato da TIM e alla luce della sospensione e cessazione della commercializzazione dei servizi in parola, che comunque elimina a monte il rischio di attivazioni fraudolente, le circostanze per sospendere, in applicazione dell’art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990, l’esecutività dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

(Sospensione dell’esecutività dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS)

1. Il termine dell’esecutività previsto dalla delibera n. 91/22/CONS, come prorogato ai sensi della delibera n. 264/22/CONS, per l’adempimento, da parte della società TIM S.p.A. - codice fiscale 00488410010 -, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), dell’ordine di implementare una

procedura di acquisto mediante l'introduzione di un'apposita OTP, per i servizi digitali in abbonamento a *brand* TIM offerti sulla propria piattaforma in modalità *carrier billing*, è sospeso fino alla successiva comunicazione da parte della medesima Società di ripresa della commercializzazione dei predetti servizi.

2. La sospensione della esecutività di cui al comma 1 opera, in ogni caso, per un periodo di 6 mesi, prorogabile una sola volta, su richiesta motivata della Società, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba